

Provvedimento del Conservatore
n. 11 in data 03/10/2024

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i, recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed in particolare l'art.8;

visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n.580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

vista la legge 2 novembre 2000 n.340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

vista la legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 recante 'Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese';

vista la circolare n. 3585/C prot. n. 0005526 del 14.06.2005 del Ministero delle attività produttive avente ad oggetto "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative";

atteso che la funzione principale del Registro Imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante e che lo stesso è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;

considerato che al fine di assicurare che il Registro delle imprese adempia alla sua funzione è necessaria la cancellazione d'ufficio ai sensi di legge delle imprese che hanno cessato di operare, la cui permanenza negli archivi del Registro è peraltro fonte di inutili oneri amministrativi e finanziari;

visti in particolare l'art. 2 del suddetto D.P.R. che disciplina la cancellazione delle imprese individuali e l'art. 3 che disciplina la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita;

tenuto conto che il suddetto art. 2 comma 1 prevede l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese individuali dal Registro delle Imprese all'accertamento di una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

tenuto conto che il citato art. 3 comma 1 prevede l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita dal Registro delle Imprese, all'accertamento di una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

considerato che periodicamente l'Ufficio provvede, attraverso gli strumenti messi a disposizione da Infocamere S.c.p.a., società in house del sistema camerale, alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l'accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d'ufficio;

dato atto che si è proceduto ad estrarre in data 27/08/2024 dall'apposito applicativo informatico "Cruscotto Qualità" predisposto da Infocamere S.c.p.a.:

- ✓ l'elenco delle imprese individuali, con sede in Valle d'Aosta, per le quali si ravvisano le circostanze di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247;
- ✓ gli elenchi delle società di persone, con sede in Valle d'Aosta, per le quali si ravvisano le circostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e d) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247;

ritenuto di individuare quali indizi di inattività la compresenza del mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la mancata presenza di protocolli di istanze al registro delle imprese nel medesimo periodo che diano evidenza di effettiva operatività e la chiusura della partita IVA o, qualora quest'ultima non lo sia, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per almeno 3 anni;

visto l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto che il procedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. n.247/2004 siano disposte con determinazione del Conservatore e che lo stesso verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili, e,

ove siano presenti detti beni, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale;

atteso che il D.P.R. n. 247/2004 prevede sia per le imprese individuali che per le società di persone l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio mediante raccomandata A.R.;

rilevato che la notifica tramite raccomandata A.R. potrebbe risultare priva di efficacia, come anche rilevato nelle procedure avviate negli anni passati, per irreperibilità dell'impresa presso la sede legale e dei titolari ovvero degli amministratori, trattandosi di imprese la cui cancellazione è avviata al verificarsi di circostanze sintomatiche di inattività;

ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

tenuto conto che per le imprese iscritte nel registro è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificato valido e attivo (art 16 commi 6 e 6 bis del D.L. n.185/2008 convertito nella L. n.2/2009 e art. 5 comma 2 del D.L. n.179/2012 convertito nella L. n. 221/2012) e che la novella renderebbe opportuna una revisione della modalità di avvio del procedimento in linea con l'evoluzione tecnologica insita nell'utilizzo del web come strumento di comunicazione valido e rilevante ad ogni effetto di legge con diversi strumenti tecnici (ad es. pubblicazione sul sito camerale...);

visto l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni nella L. n.120/2020, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che ha previsto un ulteriore rafforzamento dell'obbligo delle imprese, esercitate sia in forma individuale che collettiva, di dotarsi di un domicilio digitale con un termine fissato al 1° ottobre 2020;

tenuto conto che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

considerato inoltre che la maggioranza delle imprese che presentano i presupposti per la cancellazione d'ufficio non adempiono all'obbligo di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale secondo quanto previsto dai citati D.L. n. 179/2012 e D.L. n. 185/2008, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, il domicilio digitale risulta sovente revocato/inesistente;

richiamato l'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i il quale recita che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi (...) mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che pertanto nel rispetto del principio del buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa la pubblica amministrazione può individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R. tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

richiamato l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che "(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

valutato che la pubblicazione nel sito camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal D.P.R. 247/2004 (45 giorni) consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., determinando inoltre un significativo risparmio in termini di costi e di tempi;

ritenuto pertanto di procedere tramite la pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo camerale on line e nella sezione dedicata alle procedure d'ufficio per adempiere all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento;

considerato che InfoCamere S.c.p.a. ha predisposto una procedura per l'elaborazione massiva delle procedure di cancellazione d'ufficio attraverso l'annotazione in visura sulla posizione dell'impresa di un protocollo recante la notizia di avvio del procedimento, così come previsto dal D.P.R. 247/2004;

atteso che, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo, l'ufficio provvederà anche ad inviare l'avviso dell'inizio del procedimento presso il domicilio digitale stesso;

considerato che il provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, può essere emanato in via cumulativa con riferimento alle imprese indicate negli elenchi allegati al provvedimento stesso;

richiamato inoltre il provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese di Aosta n. 8 dell'11.04.2022 recante l'individuazione delle modalità operative per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 247/2004 e di società di capitali ai sensi dell'art.2490 c.c. e dell'art.40 commi 2-8 del DL 76/2020;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 55 del 27 giugno 2023 con la quale sono state conferite alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane e le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

DISPONE

1. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone, di cui agli elenchi allegati, in quanto non più operative ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) e dell'art. 3, comma 1, lettera b), e d) del D.P.R. 247/2004; (Allegato A: Imprese individuali; Allegato B: società di persone);
2. che su ognuna delle posizioni di cui agli allegati A e B venga effettuata specifica e puntuale istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere alla

cancellazione, e con riferimento al mancato compimento di atti di gestione, si considereranno indizi di inattività la compresenza del mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la mancata presenza di protocolli di istanze al registro delle imprese nel medesimo periodo che diano evidenza di effettiva operatività e la chiusura della partita IVA o, qualora quest'ultima non lo sia, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per almeno 3 anni;

3. di archiviare il procedimento qualora non sussistano gli elementi di cui sopra;
4. che per le società di persone oggetto del procedimento venga verificata la presenza di beni immobili nel patrimonio delle stesse, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, così come previsto dall'art. 40 del D.L 76/2020, e in tale ipotesi, si sospenda il procedimento rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale e se ne annoti in visura la notizia;
5. che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento avvenga mediante pubblicazione per la durata di 45 giorni nell'albo camerale online e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale e che per le imprese titolari di un domicilio digitale attivo la notifica avverrà anche tramite PEC;
6. di assegnare il medesimo termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la richiesta di interruzione ed archiviazione del procedimento di cancellazione, qualora vi siano elementi che denotino l'effettiva esistenza e operatività dell'impresa, previa regolarizzazione del pagamento del diritto annuale e di eventuali adempimenti mancanti;
7. che il presente provvedimento e gli elenchi delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet istituzionale alla sezione Registro delle imprese - Procedimenti d'ufficio;
8. di procedere alla creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata dall'avvio del procedimento di cancellazione, avvalendosi delle procedure massive messe a disposizione da Infocamere S.c.p.a., al fine di annotare in visura la notizia ai sensi del D.P.R. 247/2004;
9. di dare notizia del presente avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli ordini professionali e alle associazioni di categoria del territorio e tramite newsletter camerale;
10. di non procedere alla cancellazione delle imprese che entro il termine assegnato ai fini della regolarizzazione, stabilito in 45 giorni, abbiano richiesto l'interruzione del procedimento come da punto 6) e conseguentemente di procedere all'archiviazione del procedimento.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Maria Angela Buffa

IL CONSERVATORE
Dott.ssa Katia BUTELLI

BUTELLI KATIA